

Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Casa&Famiglia per te (Agos)

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Aggiornamento a febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel Modulo di Adesione e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una soluzione assicurativa multirischio per la tutela dei beni di proprietà contenuti nella civile dimora abituale, dei danni causati a terzi derivanti dalla Responsabilità Civile della Conduzione dell'immobile e dai fatti relativi alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

Casa&Famiglia per te prevede che il Cliente scelga una delle tre linee di seguito indicate:

- linea Standard
- linea Premium
- linea Top

Ciascuna linea è composta da garanzie e/o massimali differenziati.

Le garanzie operanti in base alla linea scelta sono riportate di seguito:

✓ Danni al Contenuto (linee Standard, Premium e Top): danni materiali e diretti ai beni di proprietà dell'assicurato o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua, atti vandalici, fenomeno elettrico.

Per la sola linea Top è prevista la garanzia Danni ai Cristalli che indennizza in caso di danni materiali e diretti derivanti da un evento accidentale ai Cristalli del Contenuto.

✓ Danni a Terzi - RC della Conduzione (linee Standard, Premium e Top): risarcimento dell'Assicurato, quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione all'uso e custodia dell'immobile.



Che cosa non è assicurato?

Le garanzie sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- ✗ il Fabbricato è destinato esclusivamente ad Abitazione Abituale dell'Aderente, senza soluzione di continuità superiore a 60 giorni;
- ✗ il Fabbricato è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- ✗ il Fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
- ✗ il Fabbricato fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- ✗ l'abitazione assicurata o comunque il maggiore edificio di cui fa parte è costruito, per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne e il manto del Tetto, in Materiali Incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni a Terzi - RC della Vita Privata (linee Standard, Premium e Top): risarcimento dell'Assicurato, quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione a fatti attinenti la vita privata.
- ✓ Assistenza (linee Standard, Premium e Top): prestazione di servizi di assistenza legati alla conduzione dell'abitazione.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Aderente.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile: premesso che la prestazione opera per danni a terzi, non sono considerati tali:

- ✗ il Cliente;
- ✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- ✗ i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

Assistenza: non sono inclusi nelle prestazioni i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate le Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e/o nel Modulo di Adesione che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie ti coprono per i fatti verificatisi in Italia ad eccezione delle seguenti specifiche:

- ✓ Responsabilità Civile Vita Privata l'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- Devi comunicare per iscritto alla Società ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, si paga esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit). Il Prezzo deve essere pagato mensilmente, a partire dalla seconda mensilità, senza interessi di frazionamento. L'addebito delle rate di Prezzo verrà effettuato automaticamente il giorno di ciascuna scadenza mensile. Tale previsione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento decorrente dalla seconda mensilità, si applica anche in caso di ogni successivo rinnovo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'Aderente o della Compagnia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione.

Se l'Aderente non corrisponde una rata di Prezzo successiva alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza fino alle ore 24 del giorno di pagamento di quanto dovuto.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente può recedere dal contratto esercitando:

- il diritto di ripensamento, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva;
- Il diritto di cessazione del Contratto successivamente a 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in tal caso la copertura cesserà alla scadenza del mese a cui si riferisce l'ultima rata di Prezzo corrisposta e la copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.
- la disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Nei casi suddetti dovrà darne comunicazione attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo supporto@ca-assicurazioni.it,
- telefonicamente al numero 800.620.546,
- mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICT Quality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 - Rodengo Saiano - (BS).

Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Casa&Famiglia per te"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info-ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Aderente.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che:

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al Contenuto sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) determinati con dolo dell'Assicurato; (iv) determinati da atti di Terrorismo; (v) subiti da veicoli o natanti; (vi) causati da normale usura e corrosione; (vii) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura; (viii) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; (ix) da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; (x) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate, danni da mancato godimento od uso delle cose assicurate, danni derivanti da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati; (xi) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di Disabitazione del Fabbricato.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Danni da acqua: sono esclusi i danni conseguenti a (i) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; (ii) gelo; (iii) umidità, stillicidio o condensa; (iv) rigurgito di fognature; (v) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami; (vi) occlusioni o intasamento di pluviali e grondaie.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Atti vandalici: sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti a qualsiasi legittimo titolo del Fabbricato.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Fenomeno Elettrico: sono esclusi i danni (i) ad apparecchi di oltre 5 anni; (ii) da spese per il recupero di dati informatici; (iii) ai supporti dati (CD, DVD, etc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; (iv) da usura degli apparecchi; (v) ad apparecchi per uso professionale.

Sezione Danni al Contenuto, garanzia Danni ai Cristalli: sono esclusi i danni (i) verificatisi durante i montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera; (ii) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti; (iii) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; (iv) causati a sorgenti luminose e insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito; (v) da rigature e graffiature, screpolature e scheggiature.

Per tutte le garanzie Sezione Danni a Terzi sono esclusi i danni (i) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali questo debba rispondere per legge; (ii) derivanti da Furto e Rapina; (iii) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (iv) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e, comunque, retribuite; (v) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (vi) causati a terzi dai Lavoratori Domestici e, in particolare, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività; (vii) derivanti dalla proprietà del Fabbricato; (viii) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ix) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) determinati da allagamento, inondazioni, alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (xi) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; (xii) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura; (xiii) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato; (xiv) derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne; (xv) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile; (xvi) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Sezione Danni a Terzi, garanzia Responsabilità civile Vita privata: sono esclusi i danni (i) ai modelli e agli Aeromobili nella pratica del modellismo; (ii) dall'esercizio dell'attività venatoria; (iii) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti; (iv) da circolazione su strada a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le Biciclette a Pedalata Assistita, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili; (v) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; (vi) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico; (vii) derivanti dalla pratica di attività quali speleologia, sport aerei, paracadutismo.

Per tutte le garanzie Sezione Assistenza: sono escluse le prestazioni provocate o dipendenti (i) da eruzioni vulcaniche, Terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (ii) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; (iii) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; (iv) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; (v) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; oltre che (v) per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati; (vi) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali a insindacabile giudizio della Compagnia.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Elettricista in caso di urgenza: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché gli interventi (i) sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione abituale dell'Assicurato; (ii) richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; (iii) per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato (iv) gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Termoidraulico: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché gli interventi (i) di interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore; (ii) i guasti delle tubature a monte del contatore.

Sezione Assistenza, garanzia Invio di un Tecnico del gas: da tale prestazione sono esclusi i costi del materiale dei pezzi di ricambio, nonché gli interventi (i) per manutenzioni ordinarie all'impianto; (ii) su parti di impianto di pertinenza del distributore del servizio; (iii) dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore del servizio; (iv) su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (v) per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (vi) dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore; (vii) su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni; (viii) su caldaie, boiler e/o scaldabagno; oltre che (ix) i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore del servizio o dall'esercente.

Franchigie

Per la garanzia Fenomeno Elettrico è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 250.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche) residenti in Italia e clienti dell'intermediario Agos Ducato S.p.A, che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari o hanno, compresi i membri del relativo nucleo familiare, la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio locazione, comodato, usufrutto), che risulta essere dimora abituale situata in Italia; (iii) che desiderano proteggere il contenuto dell'abitazione, il proprio patrimonio, relativamente ai danni involontariamente cagionati a terzi (derivanti da uso/custodia del fabbricato o dalla vita privata se inclusa).

Il prodotto si rivolge inoltre a Clienti con esigenze di Assistenza alle Utenze.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto Casa&Famiglia per te è pari al 49,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313 La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno relativo al Contenuto e al Furto, le parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore sono le seguenti: - 10,00% per la garanzia assistenza - 21,25% per le restanti garanzie Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile diversi", sono aumentate di un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link:</i> www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Assicurazioni DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.



CASA&FAMIGLIA PER TE

Contratto di Assicurazione Multirischi Contenuto Abitazione

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:



Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario	pag. 5
B - Presentazione	pag. 11
C - Casa&Famiglia per te	
1. Quadro generale	pag. 13
D - Oggetto	
2. Sezione Danni al Contenuto	pag. 15
Danni da incendio	pag. 15
Danni da acqua	pag. 17
Atti vandalici	pag. 17
Fenomeno elettrico	pag. 18
Danni ai Cristalli	pag. 19
3. Sezione Danni a terzi	pag. 22
RC della Conduzione	pag. 23
RC della Vita privata	pag. 23
4. Sezione Assistenza	pag. 25
E - Il Contratto dalla A alla Z	
5. Modalità di adesione	pag. 30
6. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato	pag. 30
7. Pagamento del Prezzo	pag. 30
8. Decorrenza e durata della copertura	pag. 31
9. Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione	pag. 31
10. Cessazione dal Contratto	pag. 32
11. Assicurazione presso più assicuratori	pag. 32
12. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 32
13. Imposte e tasse	pag. 33
14. Legge applicabile	pag. 33
15. Foro competente/Clausola arbitrale	pag. 33
16. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto	pag. 33
17. Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 33

18. Verifica delle cose assicurate	pag. 33
19. Surrogazione	pag. 33

F - Cosa fare in caso di Sinistro

20. Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto	pag. 34
21. Sinistri della Sezione Danni a Terzi	pag. 36
22. Sinistri della Sezione Assistenza	pag. 36

G - Contatti

pag. 38

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Abitazione Abituale

Fabbricato dove **l'Assicurato** dimora abitualmente.

Aderente

Ciascuna persona fisica maggiorenne residente in Italia, cliente del **Contraente**, che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura della Polizza Collettiva, manifestando un'espressa volontà e corrispondendo direttamente il **Prezzo**. Il nominativo dell'**Aderente** è riportato nel **Modulo di Adesione**. L'Aderente viene altresì identificato nelle presenti Condizioni come Cliente.

Aeromobile Giocattolo

Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Modulo di Adesione**.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Atto Vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare il **Contenuto** dell'**Abitazione Abituale**.

B

Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, **dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw**, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e, infine, interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, che in base ad un **Contratto** con la **Compagnia** provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

Cliente

Vedi definizione di **Aderente**.

Collettiva

Vedi definizione **Polizza Collettiva**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Condominio

Comproprietà di parti comuni degli edifici composti da due o più unità immobiliari.

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Contenuto

I seguenti beni, se presenti nel **Fabbricato**:

- Mobilio e arredamento in genere per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli **Oggetti Personali**, **Preziosi**, **Valori**, **Titoli di Credito** e denaro contante. Sono comunque esclusi veicoli a motore e natanti e carte di debito e credito.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126 che sottoscrive la Polizza Collettiva.

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Il presente contratto.

Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, **Vetro Antisfondamento** e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, facenti parte del **Contenuto** dell'Abitazione (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone).

D

Data di decorrenza

Corrisponde alla data di adesione secondo le modalità di adesione previste dal presente **Contratto**.

Danni Materiali e Diretti

I danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.

Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle condizioni di **Assicurazione**, entro la **Somma Assicurata** o **Massimale** assicurato o il **Limite di Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Qualora l'ammontare del danno accertato superi l'ammontare del **Danno Indennizzabile** di un importo pari o superiore alla **Franchigia** o allo **Scoperto** non si procederà all'applicazione della **Franchigia** o **Scoperto** stessi.

Delitto colposo

Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, ma senza volontà né intenzione di causare un evento lesivo.

Delitto doloso

Reato commesso con l'intenzione e la volontà. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Disabilitazione

L'assenza continua dal **Fabbricato** dell'**Assicurato**, dei membri del **Nucleo Familiare** o la loro presenza limitata alle sole ore diurne, per un periodo superiore ai 60 giorni. Si intende interrotta nel caso in cui il **Fabbricato** risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

Domicilio

Il luogo, in **Italia**, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero

Tutti i Paesi del Mondo esclusa l'**Italia**.

F

Fabbricato

La costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata) identificata nel **Modulo di Adesione**, che ha le seguenti caratteristiche:

- è ubicata in **Italia**;
- l'insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (**Strutture Portanti**, **Tetto**, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) delimitano direttamente il **Fabbricato** dell'**Assicurato**;
- i **Serramenti** interni ed esterni, le tende esterne con **Struttura Portante** metallica solidale con la struttura del **Fabbricato**.

Fatto illecito

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il **Fatto Illecito** non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o la lesione dell'altrui diritto.

Fenomeno Elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Indennizzabile** e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

I

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo o Rimborso

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

L

Limite di Indennizzo

L'importo massimo dell'**Indennizzo** riconosciuto dalla **Compagnia**. L'eventuale importo del Sinistro eccedente il **Limite di Indennizzo** rimane a carico dell'**Assicurato**.

M

Materiali Incombustibili

Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini e alle condizioni riportate nel **Contratto**.

N

Nucleo Familiare

Si intende l'Aderente, il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e i figli purché anch'essi risultanti dallo stato di famiglia dell'Aderente. S'intendono compresi anche i figli non conviventi ma fiscalmente a carico.

O

Onda Sonica

Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

P

Periodo Assicurativo

Se il **Contratto di Assicurazione** prevede una durata annuale, questo è il periodo compreso tra la **Data di Decorrenza** e la scadenza annua, nonché, in caso di rinnovi, tra la data di ciascun rinnovo e la scadenza annuale successiva; nel caso in cui il **Contratto di Assicurazione** sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza Collettiva

È il documento negoziale nel quale la **Compagnia** e il **Contraente** stabiliscono le norme contrattuali vevoli per tutti gli Aderenti.

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

Primo Rischio Assoluto

Forma di **Assicurazione** in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto sino alla concorrenza della **Somma Assicurata**, senza applicare la **Regola Proporzionale** di cui all'art. 1907 cod. civ., qualunque sia al momento del **Sinistro** il valore dei beni assicurati. Tale forma di **Assicurazione** è alternativa a quella a **Valore Intero**.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi all'**Assicurato** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scasso

Azione di forzatura, rimozione o rottura dei **Serramenti**, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura del **Fabbricato** contenente le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a **Esplosione**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **Scoppio**.

Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, **Tetti** o **soffitti**.

Set Informativo

Indica l'insieme della documentazione precontrattuale e contrattuale costituita da Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le presenti condizioni contrattuali, glossario e Modulo di Adesione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata / Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

Strutture Portanti

Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio **Fabbricato** e i carichi dovuti al **Contenuto**. **Strutture Portanti** verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. **Strutture Portanti** orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del **Tetto**, solai.

T

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il **Fabbricato** dagli agenti atmosferici, comprese le relative **Strutture Portanti** (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono, altresì, compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di Credito

Titoli di Stato, le azioni di società, le cambiali, le obbligazioni di enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite insorta tra di loro o la prevencono.

V

Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Valore a stato d'uso per il Contenuto

Consiste nel **Valore di Rimpiazzo** al netto del Deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

Valore di Rimpiazzo

Il valore di acquisto di beni (**Contenuto**) con caratteristiche equivalenti a quelli sottratti o distrutti, o il costo per riparare quelli danneggiati, al netto dell'eventuale miglione, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso.

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotati di pari resistenza.

B - Presentazione

Casa&Famiglia per te è una soluzione assicurativa multirischio dedicata alla protezione del **Contenuto** dell'**Abitazione abituale** situata in Italia e include la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione e la Responsabilità Civile della Vita Privata.

Casa&Famiglia per te prevede che il **Cliente** scelga una delle tre linee di seguito indicate:

- linea Standard
- linea Premium
- linea Top

Ciascuna linea è composta da garanzie e/o massimali differenziati come riportato nella seguente tabella:

Sezione	Garanzia	Descrizione	Linea Standard	Linea Premium	Linea Top	Franchigia		
Danni al contenuto	Danni da incendio	Danni al contenuto da: incendio/ scoppio; fuoriuscita di acqua condotta; danni a serramenti o altri sistemi di chiusura, da Scasso o tentato Furto				0 €		
	Danni da acqua				Massimale Condiviso 5.000 €	Massimale Condiviso 10.000 €	Massimale Condiviso 20.000 €	0 €
	Atti vandalici							0 €
	Fenomeno elettrico	Danni a device elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico, personale.			Massimale 2.500 €	250 €		
	Danni ai Cristalli	Danni da evento accidentale subiti ai cristalli del contenuto	Non previsto	Non previsto	Massimale 2.500 €	0 €		
Danni a terzi	RC da conduzione	Danni a terzi derivanti da uso e custodia del Fabbricato	Massimale Condiviso 85.000 €	Massimale Condiviso 200.000 €	Massimale Condiviso 200.000 €	0 €		
	RC Vita Privata	Danni a terzi				0 €		
Assistenza	Assistenza	Invio elettricista, idraulico, tecnico del gas; check up elettrico e gas	Massimale variabile in funzione della Prestazione			0 €		

Le garanzie danni da Incendio, danni da Acqua e Atti Vandalici condividono il **Massimale** indicato nel **Modulo di Adesione**.

In caso di selezione della linea Top è compresa tra le garanzie della sezione “**Danni al Contenuto**” anche la seguente copertura aggiuntiva (non prevista per le altre linee di copertura):

- **Danni ai Cristalli**

Le garanzie di Responsabilità Civile per la Conduzione e la Responsabilità Civile della Vita privata condividono il **Massimale indicato nel Modulo di Adesione**.



Esempio massimale condiviso

Il cliente sottoscrive in data 1/2/2021 il contratto Casa&Famiglia per te con massimale annuo condiviso per le garanzie Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici di 20.000 €.

Sinistro 1) - Danno da Incendio

In data 15/10/2021 denuncia un sinistro Incendio, dall'evento emerge un danno risarcibile ai sensi di polizza pari a 18.000 €.

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

Danno subito: 18.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 18.000 € (pari all'ammontare del danno)

Massimale annuo residuo: 2.000 € (20.000 € - 18.000 €)

Sinistro 2) - Atti Vandalici

In data 17/12/2021 lo stesso cliente denuncia un sinistro Atti vandalici, il danno subito dal cliente viene quantificato in 5.000€.

Il sinistro verrà liquidato parzialmente, in quanto il cliente ha già attivato nello stesso anno la garanzia Danni da Incendio utilizzando in parte la capienza del massimale annuo a disposizione (20.000€).

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia

Massimale annuo residuo: 2.000 €

Danno subito: 5.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 2.000 € (importo massimo residuo rispetto al danno subito)

In nessuno dei casi descritti viene applicata alcuna franchigia.

C - Casa&Famiglia per te

1 Quadro generale

1.1 A chi è rivolto

Casa&Famiglia per te è una soluzione assicurativa multirischio mirata a proteggere il **Contenuto** dell'**Abitazione abituale** situata in Italia, nonché la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione di tale abitazione.

L'**Aderente** deve essere anche l'**Assicurato**. Questo significa che, in questo **Contratto**, il **Cliente** è sempre il proprietario o comunque il soggetto che abbia la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio: locazione, comodato, usufrutto) o i membri del suo Nucleo Familiare e che abbia nel **Fabbricato** la sua **Abitazione Abituale**.

1.2 Condizioni di assicurabilità del Fabbricato in cui è sito il Contenuto assicurato

Il **Contratto** può essere sottoscritto e le coperture assicurative sono operanti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il **Fabbricato** è destinato esclusivamente ad **Abitazione Abituale** dell'**Aderente**;
- b) il **Fabbricato** è regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche, costruttive e realizzative;
- c) il **Fabbricato** è in buone condizioni di manutenzione;
- d) il **Fabbricato** fa parte di un maggiore edificio adibito per almeno la metà della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- e) l'abitazione assicurata o comunque il maggiore edificio di cui fa parte è costruito per quanto riguarda le **Strutture Portanti** verticali, le pareti esterne e il manto del **Tetto**, in **Materiali Incombustibili**; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne ma in misura non superiore a un quarto delle singole superfici.

1.3 Coperture prestate

Il **Contratto** prevede garanzie studiate su misura per il **Cliente**, che, scegliendo la linea Top, attiverà automaticamente la garanzia Danni ai Cristalli.

Tale ultima copertura è efficace solo se scelta dal **Cliente** e richiamata nel Modulo di Adesione.

Le Sezioni previste sono:

- Sezione **Danni al Contenuto** ( Art. 2)
 Danni da incendio ( Art. 2.3)
 Danni da acqua ( Art. 2.4)
 Atti vandalici ( Art. 2.5)
 Fenomeno Elettrico ( Art. 2.6)
 Danni ai Cristalli ( Art. 2.7)
- Sezione **Danni a Terzi** ( Art. 3)
 RC della Conduzione ( Art. 3.5)
 RC della Vita Privata ( Art. 3.6)
- Sezione **Assistenza** ( Art. 5)

D - Oggetto

2 Sezione Danni al Contenuto

Questa Sezione è sempre attiva fermi i limiti di copertura riportati nel modulo di adesione e nella Premessa.

2.1 Coperture prestate

2.1.1 Coperture base

- a) Danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** (🔗 Art. 2.3)
- b) Danni da acqua (🔗 Art. 2.4)
- c) Atti vandalici (🔗 Art. 2.5)
- d) **Fenomeno Elettrico** (🔗 Art. 2.6)

2.2 Estensione delle Coperture

Per tutte le coperture prestate in questa Sezione, sono coperti i **Sinistri** causati da:

- a) colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi i membri del **Nucleo Familiare**;
- b) dolo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

Coperture base

2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.3.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i seguenti **Danni Indennizzabili**, e le spese ad essi relative, subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare**:

- A. **Danni Materiali e Diretti**: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.
- B. Spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - i. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del **Sinistro** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
 - ii. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel **Fabbricato** oggetto della copertura quando questo sia necessario per eseguire riparazioni;
 - iii. spese di rifacimento materiale dei **Documenti Personali** andati distrutti e relativi ai componenti del **Nucleo Familiare**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da uno o più dei seguenti eventi:

- a) **Incendio**;
- b) **Fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **Onda Sonica**;
- e) **Caduta di corpi volanti**: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;

f) **fumo, gas, vapori** sviluppatasi a seguito degli eventi previsti dalle lettere precedenti o causati da guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del **Fabbricato**.

2.3.1 Forma Assicurativa, Somma Assicurata e Franchigie

La presente prestazione è erogata a:

- **Primo Rischio Assoluto** per i **Danni Materiali e Diretti**. L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.
- **Primo Rischio Assoluto** per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.



Esempio Primo Rischio Assoluto

Calcolo della somma liquidata dalla Compagnia:

Caso 1)

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 20.000 €

Danno subito: 18.000 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 18.000 € (pari all'ammontare del danno)

L'importo liquidato è pari al danno subito, nel limite del massimale condiviso scelto

Caso 2)

Massimale Condiviso (Danni da incendio, Danni da Acqua e Atti Vandalici): 5.000 €

Danno subito: 7.500 €

Importo liquidato dalla Compagnia: 5.000 € (importo massimo indennizzabile rispetto al Massimale Condiviso scelto)

L'importo liquidato è in ogni caso pari al danno subito, nel limite del Massimale condiviso scelto. Non vi sarà il rischio di ottenere una riduzione dell'importo liquidato in caso di scelta di Massimale inferiore rispetto al valore dei beni assicurati.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da acqua** (art. 2.4) e **Atti vandalici** (art. 2.5) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento del **Massimale** previsto per **Periodo Assicurativo**.

Si precisa che alle spese indicate al punto B dell'articolo 2.3 (rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") non viene applicata nessuna franchigia.

Il Rimborso delle spese per sgomberare e trasportare i residui (di cui al punto B, lett. i), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") è prestato fino al 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per il **Sinistro**.

Il Rimborso delle spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento (di cui al punto B, lett. ii), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") è prestato fino al 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per il **Sinistro**.

Il Rimborso delle spese di rifacimento **Documenti Personali** (di cui al punto B, lett. iii), dell'articolo 2.3, rubricato "Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio") sarà effettuato fino al massimo di € 500,00 per Sinistro.

2.3.2 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 Esclusioni comuni.

2.4 Danni da acqua

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.4.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare**: Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del **Fabbricato**, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali o grondaie.

2.4.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Atti vandalici** (art. 2.5) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento dello stesso per **Periodo Assicurativo**.

2.4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- b) gelo;
- c) umidità, stillicidio o condensa;
- d) **Rigurgito di fognature**;
- e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;
- f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 "Esclusioni comuni".

2.5 Atti vandalici

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.5.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare, e dai **Serramenti**, serrature o altri sistemi di chiusura in conseguenza di **Scasso**, per **Furto** o tentato **Furto**.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da Atti Vandalici o Dolosi in genere, anche in caso di **Furto** o tentato **Furto**.

2.5.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

La **Somma Assicurata** indicata nel **Modulo di Adesione** è condivisa con le garanzie **Danni da Incendio, Scoppio ed Esplosione** (art. 2.3) e **Danni da acqua** (art. 2.4) e costituisce l'importo massimo indennizzabile dalla **Compagnia** fino ad esaurimento dello stesso per **Periodo Assicurativo**.

2.5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti a qualsiasi legittimo titolo del **Fabbricato**.
Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 "Esclusioni comuni".

2.6 Fenomeno Elettrico

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.6.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare**.

Tali Danni Indennizzabili devono derivare da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, tra cui l'azione del **Fulmine**, che danneggino elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

L'Indennizzo viene pagato secondo il seguente schema liquidativo:

- a) fino a 2 anni dall'acquisto: **Valore di Rimpiazzo**;
- b) nel 3° anno dopo l'acquisto: 70% del **Valore di Rimpiazzo**
- c) nel 4° anno dopo l'acquisto: 60% del **Valore di Rimpiazzo**;
- d) nel 5° anno dopo l'acquisto: 50% del **Valore di Rimpiazzo**.

Dal 6° anno dopo l'acquisto non verrà corrisposto alcun **Indennizzo**.

2.6.1 Forma assicurativa, Limite di Indennizzo, Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato fino al massimo di € 2.500,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, e con l'applicazione di una **Franchigia** di € 250,00 per **Sinistro**.

2.6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ad apparecchi di oltre 5 anni;
- b) da spese per il recupero di dati informatici;
- c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
- d) da usura degli apparecchi;
- e) ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 "Esclusioni comuni".

2.7 Danni ai Cristalli

Questa garanzia è attiva solo per la linea TOP.

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 2.7.2 e 2.8

La **Compagnia**, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per i **Danni Materiali e Diretti** subiti dal **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare.

Tali **Danni Indennizzabili** devono derivare da evento accidentale ai **Cristalli**.

La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno ai **Cristalli** non risulti altrimenti indennizzabile dalle garanzie presenti nella sezione Danni al Contenuto.

2.7.1 Forma assicurativa, Somma Assicurata e Franchigie

La presente prestazione è erogata a **Primo Rischio Assoluto**.

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** del **Contenuto** di proprietà del **Cliente** o degli appartenenti al suo **Nucleo Familiare** viene determinato in base al **Valore a Stato d'uso**.

2.7.2 Esclusioni

Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Contratto**.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;
- b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
- c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- d) causati a sorgenti luminose e insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.8 "Esclusioni comuni".

2.8 Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al **Contenuto**, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati con dolo dell'**Assicurato**;
- d) determinati da atti di **Terrorismo**;
- e) subiti da veicoli o natanti;
- f) causati da normale usura e corrosione;
- g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura;
- h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
- i) da smarrimento, **Furto** e **Rapina** avvenuti in occasione di eventi assicurati;
- j) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate, danni da mancato godimento od uso delle cose assicurate, danni derivanti da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati.
- k) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantunesimo giorno di **Disabitazione** del **Fabbricato**.

2.9 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE DANNI AL CONTENUTO					
Articolo	Garanzia/ Danni Indennizzabili	Forma di assicurazione	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo*	Scoperto	Franchigia
Art. 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio					
2.3 punto A	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione, per Periodo Assicurativo, condivisa con le garanzie 2.4 e 2.5	Non applicabile	Non applicabile
2.3 punto B lettera (i)	Spese per sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	Primo Rischio Assoluto	Fino al 10% dell'ammontare dell' Indennizzo liquidato per il Sinistro	Non applicabile	Non applicabile
2.3 punto B lettera (ii)	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato	Primo Rischio Assoluto	Fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell' Indennizzo liquidato per il Sinistro	Non applicabile	Non applicabile
2.3 punto B lettera (iii)	Spese di rifacimento materiale dei Documenti Personali	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 500,00 per Sinistro	Non applicabile	Non applicabile

Art. 2.4 Danni da acqua

2.4	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione , per Periodo Assicurativo , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5	Non applicabile	Non applicabile
------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	-----------------

Art. 2.5 Atti Vandalici

2.5	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione , per Periodo Assicurativo , condivisa con le garanzie 2.3 e 2.5	Non applicabile	Non applicabile
------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	-----------------

Art. 2.6 Fenomeno Elettrico

2.6	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	250€ per sinistro
------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	-------------------

Art. 2.7 Danni ai Cristalli

2.7	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	Non applicabile
------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------	-----------------

* Somma Assicurata indicata nel Modulo di Adesione per Periodo Assicurativo tra quelle a scelta indicate in Premessa e condivisa con le garanzie 2.3, 2.4 e 2.5

3 Sezione Danni a terzi

Questa Sezione è sempre attiva fermi i limiti di copertura riportati nel modulo di adesione e nella Premessa.

3.1 Coperture prestate

- RC della conduzione: sempre attiva (art. 3.5)
- RC della vita privata: sempre attiva (art. 3.6)

3.2 Oggetto

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, cioè:

- a) Il **Cliente**
- b) I membri del **Nucleo Familiare** del **Cliente**

di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione ai Rischi assicurati così come meglio precisati agli artt. 3.5 - **Responsabilità Civile della Conduzione del Fabbricato** - e 3.6 - **Responsabilità Civile Vita Privata** -, con esclusione di ogni responsabilità inerente ad attività professionali e/o commerciali.

3.3 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il **Cliente**;
- Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- i **Lavoratori Domestici** e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

3.4 Massimale

La **Compagnia** tiene indenne l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** indicato nel Modulo di Adesione. Il **Massimale** rappresenta la massima esposizione della **Compagnia** per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**, Il **Massimale** indicato nel **Modulo di Adesione** è da intendersi condiviso tra le garanzie RC della Conduzione e RC della Vita Privata fino a esaurimento dello stesso.

3.5 Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 3.5.1 e 3.7

Questa garanzia è sempre attiva

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati**, in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e dalla custodia del **Fabbricato**.

3.5.1 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.7 "Esclusioni comuni".

3.6 Responsabilità civile Vita Privata

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda agli articoli 3.6.2 e 3.7

Questa garanzia è sempre attiva

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati** in conseguenza di sinistri verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti **Rischi assicurati**:

- a) attività del tempo libero;
- b) pratica del modellismo, anche con **Aeromobili Giocattolo**, se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) pratica di sport, comprese le gare;
- d) proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
- e) giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
- f) proprietà e uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- g) consumo di cibi e bevande in casa dell'**Assicurato** che provochino intossicazione o avvelenamento;
- h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti);
- i) guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di **Rivalsa** da parte di imprese che esercitano l'**assicurazione** obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'**Assicurato**, dei quali quest'ultimo deve rispondere per legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge.

3.6.1 Estensione territoriale

La garanzia è efficace per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

3.6.2 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile Vita privata

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) ai modelli e agli **Aeromobili** nella pratica del modellismo;
- b) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti;

- d) da circolazione su strada a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le **Biciclette a Pedalata Assistita**, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili;
 - e) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art.3.6 "Responsabilità Civile Vita Privata";
 - f) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico;
 - g) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo.
- Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.7 "**Esclusioni comuni della Sezione Danni a Terzi**".

3.7 Esclusioni comuni della Sezione Danni a Terzi

È esclusa la responsabilità per i danni:

- a) determinati con dolo dell'**Assicurato**, salvo se compiuti da persone delle quali questo debba rispondere per legge;
- b) derivanti da **Furto e Rapina**;
- c) alle cose altrui da **Incendio, Esplosione, Scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- d) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e, comunque, retribuite;
- e) a cose che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo;
- f) causati a terzi dai **Lavoratori Domestici** e, in particolare, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività;
- g) derivanti dalla proprietà del **Fabbricato**;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, **Terrorismo**, di occupazione militare e invasione, a condizione che il **Sinistro** sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) determinati da allagamento, inondazioni, alluvioni, mareggiate o maremoti, **Terremoti**, bradisismo, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
- m) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del **Fabbricato**;
- n) derivanti da spargimento di acqua o da **Rigurgito** di fogne;
- o) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile;
- p) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

3.8 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE DANNI A TERZI			
Garanzia/ Danni Indennizzabili	Somma Assicurata / Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Art. 3.5 Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato			
Responsabilità civile della Conduzione	Il Massimale indicato nel Modulo di Adesione è per Periodo Assicurativo . Tale Massimale è condiviso con la Responsabilità civile Vita Privata fino ad esaurimento dello stesso.	Non previsto	Non prevista
Art. 3.6 Responsabilità civile Vita Privata			
Responsabilità civile Vita Privata	Il Massimale indicato nel Modulo di Adesione è per Periodo Assicurativo . Tale Massimale è condiviso con la Responsabilità civile della Conduzione fino ad esaurimento dello stesso.	Non previsto	Non prevista

4 Sezione Assistenza

Per le esclusioni relative alla presente garanzia si rimanda all'articolo 4.4

Questa Sezione è sempre attiva

PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma. **In caso di Sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** - ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 620 546 (numero verde dall'Italia) Tel. +39 / 0287310198 (dall'Estero)

4.1 Oggetto

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le **Prestazioni** dei Servizi di **Assistenza** presso il **Fabbricato** identificato nel Modulo di Adesione, indicate di seguito:

- Invio di un Elettricista in caso di urgenza
- Invio di un Termoidraulico
- Invio di un Tecnico del gas
- Check up elettricità
- Check up gas

4.2 Operatività della Polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa** 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della **Compagnia** entro il limite di 2 (due) Sinistri per ciascun **Periodo Assicurativo**;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **Sinistro**;
- entro il limite del **Massimale** previsto per ciascun tipo di **Prestazione di Assistenza**.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Se l'**Assicurato** non contatta la **Struttura Organizzativa** al verificarsi del **Sinistro** non appena ne abbia la possibilità, decade dal diritto all'Assistenza fornita dalla **Compagnia**.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **Prestazioni**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4.3 Prestazioni Garantite

4.3.1 Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'**Abitazione Abituale** a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la **Centrale Operativa** invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'**Abitazione Abituale** dell'**Assicurato**;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'**Assicurato**.

L'elettricista potrà richiedere al **Cliente** di esibire la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

4.3.2 Invio di un Termoidraulico

Qualora l'**Assicurato** necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la **Centrale Operativa** invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per **Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.

4.3.3 Invio di un Tecnico del gas

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la **Struttura Organizzativa**, accertato lo stato di necessità dell'**Assicurato**, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 200,00 per **Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'**Assicurato**.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

- per manutenzioni ordinarie all'impianto;
- su parti di impianto di pertinenza del distributore del servizio;
- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore del servizio;
- su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
- su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
- su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono, inoltre, esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore del servizio o dall'esercente.

Il tecnico potrà richiedere al **Cliente** di esibire la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso del **Cliente**) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

4.3.4 Check up elettricità

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un Elettricista in caso di urgenza", la **Centrale Operativa** richiederà all'elettricista di effettuare un check-up dell'impianto elettrico volto a:

- verificare la sicurezza dell'impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati (solo per impianti elettrici a norma);

- controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; e nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, ecc. con verifica di idoneità e stato di conservazione.

4.3.5 Check up gas

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas", la **Centrale Operativa** richiederà al tecnico di effettuare un check-up dell'impianto del gas volto a:

- effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata (solo per impianti a gas a norma);
- verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas;
- verificare la sicurezza dell'impianto del gas.

4.4 Esclusioni

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) eruzioni vulcaniche, **Terremoti**, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - c) dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - d) atti di pura temerarietà dell'**Assicurato**;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
- 2) La **Compagnia** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3) La **Compagnia** non riconosce e, quindi, non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale Operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali a insindacabile giudizio della **Compagnia**.

La **Compagnia** non sarà tenuta a fornire una copertura, a pagare un **Sinistro** o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale **Sinistro** o la fornitura di tale servizio esponga la **Compagnia** a una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

4.5 Tabella Riassuntiva di Somma Assicurata, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 4.3.1 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Invio di un elettricista convenzionato in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese della corrente non causati da sua imperizia o negligenza.

200 € per sinistro, inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.

Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 4.3.2 - Invio di un Termoidraulico

Invio di un termoidraulico o tecnico del gas convenzionato in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (≤ 35 kw: caldaia, dello scaldabagno e del boiler) o piano cottura.

200 € per sinistro, inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.

Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 4.3.3 - Invio di un Tecnico del gas

Invio di un tecnico del gas convenzionato in caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, al fine di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

200 € per sinistro, inclusi esclusivamente i costi di uscita e manodopera.

Non sono inclusi nella prestazione i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 4.3.4 - Check up elettricità

Check up dell'impianto elettrico in caso di attivazione della garanzia "Invio di un Elettricista in caso di urgenza".

Art. 4.3.5 - Check up gas

Check up dell'impianto del gas in caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas".

E - Il Contratto dalla A alla Z

5 Modalità di Adesione

L'adesione al presente Contratto di Assicurazione avverrà mediante tecniche di comunicazione a distanza per mezzo di telefonia vocale. All'Aderente sarà trasmesso apposito Modulo di Adesione che attesta la conclusione del contratto avvenuta a distanza e che deve essere dall'Aderente sottoscritto e restituito alla Compagnia secondo le modalità definite ed illustrate dalla stessa.

All'Aderente verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge prima dell'adesione e il medesimo Aderente riceverà il **Set Informativo**, secondo le tempistiche e modalità stabilite dalla legge applicabile.

In particolare, laddove l'Aderente ne faccia richiesta, il Set informativo potrà essergli fornito entro i 5 giorni successivi all'adesione.

6 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

6.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente/Assicurato** ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli Indennizzi, ai rimborsi e alle Prestazioni di Assistenza, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il Recesso della Compagnia.

6.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'Aderente/Assicurato deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

7 Pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** da corrispondere è indicato sul **Modulo di Adesione**.

7.1 Periodicità di pagamento del prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in rate mensili senza interessi di frazionamento. Il prezzo relativo al primo mese di copertura è gratuito. Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, l'**Aderente**, alla scadenza convenuta, non paghi la rata di **Prezzo** da lui dovuta, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. L'Assicurazione riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

7.2 Modalità di pagamento del Prezzo

Alle scadenze, il **Prezzo** può essere corrisposto mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit). L'addebito di ciascuna rata di **Prezzo** successiva alla prima verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza mensile decorrente mese per mese dalla **Data di Decorrenza**. Tale previsione si applica anche in caso

di ogni successivo rinnovo, con la precisazione che solo il primo mese del primo **Periodo Assicurativo** è gratuito. In caso di mancato buon fine dell'addebito, si applica il disposto dell'art. 10.2 Sospensione della copertura.

8 Decorrenza e durata della copertura

8.1 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

8.2 Durata del contratto

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla **Data di Decorrenza** e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'**Aderente** o della **Compagnia**.

Pertanto, in mancanza di disdetta comunicata all'altra parte telefonicamente o mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente.

L'**Aderente** che intenda impedire il rinnovo tacito dell'**Assicurazione**, dovrà dare comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo supporto@ca-assicurazioni.it, o telefonica al numero 800.620.546, o mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 - Rodengo Saiano - (BS).

9 Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

9.1 Diritto di Recesso

Il diritto di **recesso** di 14 giorni al quale l'**Aderente**, in quanto **Consumatore** avrebbe diritto, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto** o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del **Consumatore**.

L'**Aderente** dovrà dare comunicazione scritta della propria volontà di recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 - Rodengo Saiano - (BS), ovvero a mezzo email all'indirizzo email supporto@ca-assicurazioni.it, ovvero telefonicamente al numero 800.620.546.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare all'**Aderente**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **recesso**, la parte di **Prezzo** corrisposto al netto delle imposte.

9.2 Sospensione della copertura

Se l'**Aderente** non corrisponde alle scadenze convenute le rate di **Prezzo** successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Fermo quanto precede, la Compagnia corrisponderà comunque l'Indennizzo per i Sinistri eventualmente verificatisi successivamente alla Data di Decorrenza fino alla data di sospensione della copertura, anche in caso di mancata corresponsione della prima rata mensile dovuta dall'**Aderente**.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento delle rate di Prezzo dovute. Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

9.3 Diritto di Cessazione

L'**Aderente** ha facoltà di chiedere la cessazione del **Contratto** successivamente al 60esimo giorno dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

Tale facoltà può essere richiesta in qualsiasi momento, con le modalità indicate al precedente art. 9.1.
La copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.

10 Cessazione del Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** cessa:

- in caso di recesso dell'**Aderente** secondo le modalità descritte;
- in caso di disdetta da parte della **Compagnia** o dell'**Aderente** comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- in caso di recesso della **Compagnia** per sopravvenute condizioni di non assicurabilità, a norma dell'art. 1.2 Condizioni di assicurabilità del **Fabbricato** in cui è sito il **Contenuto** assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di cessazione secondo le modalità sopra descritte.

Il **Contratto di Assicurazione** può essere risolto dalla **Compagnia** in caso di mancato pagamento da parte dell'**Aderente** delle rate di **Prezzo** per tre mesi consecutivi.

11 Assicurazione presso più assicuratori

L'**Aderente/Assicurato** è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, l'**Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, l'**Assicurato** che gode di **Prestazioni di Assistenza** analoghe a quelle del presente **Contratto** con altre imprese di assicurazione, deve dare avviso del **Sinistro** ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla **Compagnia** entro 3 giorni a pena di decadenza.

Se a seguito della denuncia di Sinistro si attiva un'altra impresa assicuratrice, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione, nei limiti delle condizioni previste dal presente **Contratto**.

12 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

13 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico dell'**Aderente**.

14 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

15 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di **Domicilio** elettivo dell'**Assicurato** o **Aderente**.

16 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Aderente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

17 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica; per quanto riguarda l'**Aderente** agli indirizzi e recapiti indicati nel **Modulo di Adesione**.

18 Verifica delle cose assicurate

La **Compagnia** ha diritto verificare le cose assicurate qualora necessario per la gestione del **Sinistro**.

19 Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

F - Cosa fare in caso di Sinistro

20 Sinistri delle Sezioni Danni al Contenuto e Furto

20.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano la **Somma Assicurata**.

Inoltre, l'Assicurato deve adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

20.2 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il **Sinistro** costituisca o possa costituire **Reato**, l'**Assicurato** deve denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.

Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla **Compagnia** entro i 15 giorni successivi.

20.3 Conservazione tracce

L'**Assicurato** deve conservare fino all'avvenuto accertamento del **Sinistro** da parte della **Compagnia** le tracce, indizi ed i residui materiali del **Sinistro**. È consentito il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione del **Fabbricato**. Queste obbligazioni non danno diritto ad alcun **Indennizzo**.

20.4 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:
numero verde gratuito 800.620.546 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.98 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

20.5 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.

In particolare, deve fornire un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. Inoltre, a richiesta, deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del loro valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.

In particolare l'**Assicurato** deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di **Furto** o **Rapina**.

Relativamente ai beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l'importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata.

20.6 Cooperazione

L'**Assicurato** deve comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** ed i periti decidessero di compiere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

20.7 Massimali, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore dei singoli **Massimali/Somme Assicurate**. Si applicano inoltre le **Franchigie** e gli **Scoperti**, come previsto dalle singole garanzie e dalla Tabella Riassuntiva di Massimali, Franchigie e Scoperti.

Nel limite massimo di **Indennizzo** o Rimborso vanno comprese anche le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

In caso di **Sinistro** il **Massimale/Somma Assicurata** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del **Contratto** in corso o del rilevante **Periodo Assicrativo**, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

20.8 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

20.9 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

20.10 Liquidazione del danno

L'ammontare dell'**Indennizzo** dovuto è definito d'accordo tra la **Compagnia** e l'**Assicurato**.

In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni copertura prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti, **Massimali** e/o **Somme Assicurate** condivisi tra garanzie definiti nel Contratto.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'**Indennizzo** se procede alla riparazione del **Contenuto**, sempre che non ne derivi un aggravio alla **Compagnia**, entro 365 giorni dal **Sinistro**.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **Sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

20.11 Valore del Contenuto

L'ammontare del **Danno Indennizzabile** si determina come differenza tra il valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, considerati degrado e vetustà, ed il valore di ciò che rimane del **Contenuto** dopo il **Sinistro** stesso, fermi restando i limiti previsti.

20.12 Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto

Le azioni ed i diritti nascenti dal **Contratto** non possono essere esercitati che dal **Cliente** e dalla **Compagnia**. In particolare, è il **Cliente** che ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'**Indennizzo** non può tuttavia essere pagato se non all'**Assicurato** (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

21 Sinistri della Sezione Danni a Terzi

21.1 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.

L'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

21.2 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla data del **Sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per farlo può contattare l'Ufficio Gestione Sinistri della **Compagnia** ai seguenti recapiti:

numero verde gratuito 800.620.546 (solo dall'Italia)/+39 02.87.31.01.98 (dall'Italia e dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

e-mail ugs@ca-assicurazioni.it

e-mail PEC ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333 o tramite posta presso la sede legale della **Compagnia**

21.3 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a **terzi** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

21.4 Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, entro il **Limite di Indennizzo** di un importo pari ad un quarto del **Massimale** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo **Massimale**, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non rimborsa spese per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** viene ridotta per effetto del **Sinistro** dell'importo dello stesso.

22 Sinistri della Sezione Assistenza

22.1 Soggetto a cui rivolgersi e recapiti per la denuncia Sinistro - Sezione Assistenza

Per ogni richiesta di **Assistenza**, l'**Assicurato**, dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi del **Sinistro**, la **Centrale Operativa** ai seguenti numeri telefonici:

- numero verde 800.620.546 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'Estero numero +39 02.87.31.01.98

- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

La **Centrale Operativa** è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre l'**Assicurato** dovrà presentarsi come "**ASSICURATO Credit Agricole con il prodotto Casa&Famiglia per te Agos**" e comunicare:

- il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
- l'indirizzo in cui occorre Assistenza
- il Nome e Cognome
- il Numero di polizza
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Gli interventi di **Assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale Operativa**, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla **Prestazione di Assistenza**, salvo i casi di forza maggiore che dovrà comunque essere documentato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali richieste di **Assistenza** fatte al **Contraente** e non inoltrate alla **Centrale Operativa**. Salvo quanto sopra, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla **Centrale Operativa** NON SARANNO RIMBORSATE.

22.2 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

22.3 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il **Rimborso** delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde: 800 620 546 - dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 620 546 - dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE**; **NON SONO VALIDI** per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - tramite ICTQuality S.p.A.

Casella postale N. 79

25050 – Rodengo Saiano – (BS)

Numero: 800 620 546

dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 / 14.00-18.00

Fax: +39 030 9840502

mail: supporto@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



<http://www.ca-assicurazioni.it>